



Comune di  
San Gregorio Nelle Alpi  
Provincia di Belluno

# REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 1 DEL 09.01.2013

E DEL CONSIGLIO N. 33 DEL 23.01.2013

## **Articolo 1 – Organizzazione del sistema integrato dei controlli interni**

1. Il presente Regolamento è disposto in forza del 2° comma dell'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012.
2. Le norme contenute negli artt. 147 e seguenti del T.U. 267/2000, come introdotti dal D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, cui il presente Regolamento dà attuazione, sono qui presupposte.
3. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
  - a) *controllo di gestione*: per l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa gestionale ed ottimizza il rapporto tra i costi e i risultati;
  - b) *controllo di regolarità amministrativa*: per la legittimità, la regolarità e la correttezza della azione gestionale;
  - c) *controllo di regolarità contabile*: per la regolarità contabile degli atti di spesa;
  - d) *controllo sugli equilibri finanziari*: per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Le norme relative qui approvate integrano il Regolamento Comunale di Contabilità.

## **Articolo 2 – Soggetti del controllo**

1. Sono soggetti del controllo interno, secondo le proprie attribuzioni e competenze:
  - il Segretario Comunale anche quale responsabile della gestione dell'Amministrazione Generale e Economico - finanziaria;
  - il Responsabile dell'Area Tecnica;
  - il Revisore dei conti.
2. Gli Organi politici, nel rispetto dei principi di distinzione dei ruoli, sancita dallo Statuto, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai predetti soggetti.
3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno sono dirette dal Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza di cui al 4° comma dell'art. 97 del T.U. 267/2000.

## **Articolo 3 – Controllo di regolarità amministrativa**

1. In attuazione dell'art. 147 e 147 bis del testo Unico 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dai responsabili della gestione come segue:
  - a) in via preventiva, attraverso l'inserimento nelle determinazioni dell'attestazione di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, nonché della conformità allo Statuto Comunale e alle norme di legge, nonché alle disposizioni contenute nei documenti programmatici e di indirizzo della Amministrazione e alla compatibilità della spesa con le risorse finanziarie assegnate.
  - b) in via successiva, attraverso:
    - il monitoraggio e la verifica della regolarità e correttezza delle procedure;
    - la legittimità dei provvedimenti;
    - la qualità dell'atto, anche ai fini della semplificazione e della omogeneizzazione.
2. Sono soggetti al controllo successivo le determinazioni, le ordinanze ed i contratti scelti dal Segretario Comunale con selezione casuale.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato dal Segretario Comunale in collaborazione con il Responsabile dell'Area Tecnica con cadenza almeno semestrale.
4. In merito alla metodologia vanno misurati e verificati la conformità e la coerenza degli atti ai seguenti standards di riferimento:
  - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e correttezza formale;
  - affidabilità dei dati riportati;
  - conformità alle norme statutarie, di legge e regolamentari;

- conformità agli indirizzi degli atti di programmazione degli Organi politici.

#### **Articolo 4 – Controllo di regolarità contabile.**

1. E' esercitato in forza del 2° capoverso dell'articolo 147 bis dal Segretario Comunale quale responsabile dell'Area Economico Finanziaria attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulle delibere della Giunta e del Consiglio e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria con apposizione del visto attestante la copertura finanziaria e l'iscrizione dell'impegno di spesa sulle determinate dei responsabili della gestione.

#### **Articolo 5 – Controllo di gestione.**

1. Esso è esercitato attraverso:
  - a) una relazione all'inizio dell'anno da parte del Segretario Comunale e del Responsabile dell'Area tecnica e dei rispettivi uffici da trasmettere al Sindaco sulla programmazione dell'attività gestionale per l'intero anno con la indicazione di specifici obiettivi;
  - b) una relazione da parte dei medesimi Responsabili della gestione entro il 10 di settembre ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, con l'indicazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi indicati nei documenti di programmazione del bilancio e del PEG, integrato dal 2013 con il piano degli obiettivi e della performance. Detti atti sono allegati alla relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi e sul rendiconto;
  - c) il calcolo dei costi unitari dei servizi prescelti dalla Giunta in sede di approvazione del piano gestionale;
  - d) specifiche rilevazioni individuate dalla Giunta in attuazione dell'art. 31 dello Statuto.
2. I risultati di cui alla precedente lettera b) sono pubblicati sul sito web del Comune.

#### **Articolo 6 – Controllo sugli equilibri finanziari del bilancio comunale**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari della gestione è esercitato come previsto dalla lettera c) comma 2 dell'art. 147 del T.U. 267 da tutti i soggetti indicati dal successivo art. 147 quinquies.
2. A tal fine il Segretario Comunale quale responsabile dell'area economico finanziaria concorda con il Sindaco incontri periodici anche con il Responsabile dell'Area Tecnica al fine di esaminare collegialmente :
  - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti ed impegni) dei capitoli affidati con il Peg;
  - b) l'andamento della gestione dei residui e la verifica della loro sussistenza;
  - c) l'andamento della gestione di cassa.
3. Spetta inoltre al Segretario Comunale quale responsabile dell'area economico e finanziaria vigilare costantemente sui fatti gestionali atti ad incidere anche nel tempo sulla sostenibilità finanziaria ed al fine di evitare:
  - a) le situazioni di squilibrio finanziario riferibili agli indicatori di cui al 2° comma dell'art. 148 del T.U.;
  - b) le fattispecie previste dal 4° comma del medesimo articolo;e verificare:
  - a) le regolarità oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti come previste dall' art. 148 bis del T.U.;
  - b) l'andamento gestionale delle società partecipate per quanto possa incidere sugli equilibri finanziari del bilancio.
4. Il Responsabile predetto inoltre esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni, sulla verifica degli equilibri di bilancio e sul rendiconto in

ordine a tutti gli elementi che possano recare pregiudizio agli equilibri finanziari ed economici del Comune.

**Art. 7 – Valutazione dell’andamento economico e finanziario degli organismi gestionali esterni**

1. Il controllo sulle società partecipate è esercitato per le finalità e nei limiti previsti dal 3 comma dell’art. 147 quinquies del T.U. attraverso una relazione al Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo avuto riguardo alle seguenti evenienze ed elementi:
  - situazioni di deficit gestionale derivante da situazioni strutturali;
  - diminuzione del patrimonio per fatti strutturali;
  - mancato pagamento di crediti al Comune;
  - concordanza dell’ammontare dei crediti e debiti nei confronti del Comune con le risultanze contabili di quest’ultimo;
  - livello di indebitamento;
  - attendibilità dei dati gestionali di entrata e di spesa con particolare riferimento alla stima delle entrate da tariffe dei servizi pubblici erogati;
  - andamento della riscossione delle entrate dalle tariffe e corrispettivi;
  - situazione di cassa.
2. Il controllo è esercitato dal Segretario Comunale ed il Revisore del conto prima della approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, sulla scorta dei dati a disposizione, eventualmente anche su richiesta.
3. Le relazioni vengono trasmesse al Consiglio Comunale tramite il Sindaco.

\*\*\*